

**Le pressioni della Corte di Strasburgo sulla Corte Costituzionale italiana, in materia di espropriazione illegittima** (Avv. Maurizio de Stefano -*Segretario della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell'Uomo*)  
nella rivista "**Impresa**" (anno 2007, del 31 marzo 2007, n. 3, pag. 370 ss.) E.T.I. Wolters Kluwer Italia Professionale

**LE PRESSIONI DELLA CORTE DI STRASBURGO SULLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA, IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE ILLEGITTIMA.**

**di Maurizio de Stefano**

*Avvocato in Roma*

*Segretario della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti Umani*

La sentenza che qui si commenta<sup>(1)</sup> rappresenta un punto di arrivo forse definitivo circa l'efficacia degli interventi della Corte europea di Strasburgo non solo sul piano giuridico individuale (a beneficio della singola persona vittima delle violazioni della Convenzione europea dei Diritti Umani), ma essenzialmente sul piano politico generale interno agli Stati.

Già in passato la Corte europea si era pronunciata nei casi di espropriazione per pubblica utilità, legittimamente adottata, criticando l'esiguità dell'indennità offerta al proprietario espropriato (anche per l'aggiuntiva decurtazione delle imposte) ed il ritardo con cui veniva erogata la stessa indennità da parte delle amministrazioni statali<sup>(2)</sup>.

In particolare con la sentenza del 29 marzo 2006 della Grande Camera, la Corte di Strasburgo aveva già conclamato una violazione strutturale e sistemica dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (tutela della proprietà) della Convenzione Europea dei Diritti Umani a causa del carattere insufficiente dell'indennità d'espropriazione, dichiarando l'obbligo internazionale per lo Stato italiano di riformare la sua legislazione in *subiecta materia*<sup>(3)</sup> e ponendo a carico del Governo italiano il pagamento a titolo di equa riparazione di una somma corrispondente alla differenza tra il valore integrale del terreno e l'indennità ottenuta dai ricorrenti a livello nazionale, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata, al netto di ogni imposta.

Avevamo anche sostenuto che con quella sentenza si era emanata una "direttiva" di carattere generale rivolta allo Stato italiano che avrebbe comportato dei gravi oneri di bilancio per lo Stato<sup>(4)</sup>.

La peculiarità della sentenza del 06 marzo 2007 nel caso Scordino (n.3) contro Italia si rinviene nella determinazione dei criteri dettagliati di liquidazione del danno conseguente ad un esproprio "illegittimo" (occupazione appropriativa o acquisitiva o accessione invertita) perché con questa sentenza la Corte europea ha anche dettato i criteri generali valevoli per tutti i casi analoghi ed infine ha indicato allo Stato italiano le misure di carattere generale da adottare per evitare il ripetersi delle sentenze di condanna da parte della Corte europea a carico dello stesso Stato italiano.

---

<sup>1</sup> Corte Europea dei Diritti Umani (Strasburgo) sentenza del 06 marzo 2007, caso SCORDINO (N.3) c. Italia (ricorso n° 43662/98). equa soddisfazione -*quantum debeatur*•

<sup>(2)</sup> La fattispecie può leggersi nella rivista "*il fisco*" (anno 2004, del 20 settembre 2004, n. 34, I, pag. 5945 ss.) Editoriale Tributaria Italiana. De Agostini Professionale, dove era stata pubblicata la sentenza della Corte europea dei Diritti Umani del 29 luglio 2004, caso SCORDINO (n.1) contro Italia, ricorso n. 36813/97, con un commento di Maurizio de Stefano, L'equo processo vieta la legge retroattiva in danno del proprietario espropriato per pubblica utilità. Vedi anche Maurizio de Stefano, La Cassazione italiana attende il responso della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di espropriazione per pubblica utilità, in Rivista amministrativa della Repubblica italiana; A. 155, n. 7 (luglio 2004) ; p. 733-739.

<sup>(3)</sup> Corte Europea dei Diritti Umani, Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, caso Scordino c. Italia (n° 1) (ricorso n° 36813/97)

<sup>(4)</sup> Maurizio de Stefano, La Corte Europea dei Diritti Umani condanna definitivamente l'Italia sulla durata delle procedure e sugli espropri nazionali nella rivista, "*il fisco*" (anno 2006, del 17 aprile 2006, n. 16, I, pag. 2414 ss.) E.T.I. De Agostini Professionale. Vedi anche Maurizio de Stefano, Dopo le condanne della Corte di Strasburgo sugli espropri, la Cassazione italiana chiama la Corte Costituzionale, nella rivista "*Impresa*" (anno 2006, del 30 giugno 2006, n. 6, pag. 919 ss.) E.T.I. De Agostini Professionale.

Per il futuro, il legislatore italiano non potrà più agevolmente sottrarsi a tale obbligo, anche perché con la recente e pregevole legge del 09 gennaio 2006, n. 12<sup>(5)</sup> lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri si è vincolato a presentare al Parlamento tutte le proposte di legge che siano necessarie per adeguare l'ordinamento giuridico nazionale al *dictum* delle sentenze della Corte europea dei Diritti Umani ed in questa fattispecie il *dictum* della Corte europea, si ripete, è talmente esplicito e dettagliato da non lasciare alcun margine di fuga.

La Corte europea ha ammonito lo Stato italiano che il reiterarsi delle sentenze di condanna pone a rischio il meccanismo di tutela internazionale provocando un intasamento della stessa Corte europea.

In effetti, già numerosissime (per gli standards di una corte internazionale) sono state le sentenze nei casi di espropriazione indiretta accertati dalla Corte di Strasburgo<sup>(6)</sup> persino ed in

---

<sup>(5)</sup> Legge italiana 9 gennaio 2006, n. 12 "Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 2006 Art. 1. << 1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera a) è inserita la seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro: «a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;>>.

<sup>6</sup> Elenco delle 83 sentenze rese dalla Corte Europea dei Diritti Umani tutte contro l'Italia, in materia di espropriazione indiretta.

ricorso n. 31524/96 Belvedere Alberghiera S.R.L., sentenza del 30/05/2000, definitiva il 30/08/2000 e del 30/10/2003 definitiva il 30/01/2004

ricorso n. 41040/98 Acciardi e Campagna, sentenza del 19/05/2005, definitiva il 12/10/2005

ricorso n. 71603/01 Binotti, sentenza del 13/10/2005, definitiva il 13/01/2006

ricorso n. 63632/00 Binotti, sentenza del 17/11/2005, definitiva il 17/02/2006

ricorso n. 30227/03 Capoccia, sentenza del 05/10/2006, definitiva il 05/01/2007

ricorso n. 20236/02 Capone, sentenza del 06/12/2005, definitiva il 06/03/2006

ricorso n. 62592/00 Capone, sentenza del 15/07/2005, definitiva il 30/11/2005

ricorso n. 3528/03, Capozzi, sentenza del 03/08/2006, definitiva il 03/11/2006

ricorso n. 24638/94 Carbonara e Ventura, sentenza del 30/05/2000 e sentenza del 11/12/2003

ricorso n. 63861/00 Carletta, sentenza del 15/07/2005, definitiva il 30/11/2005

ricorso n. 21457/04 Ceglia, sentenza del 19/10/2006, definitiva il 19/01/2007

ricorso n. 63620/00 Chiro' e 3 altri n° 1, sentenza del 11/10/2005, definitiva il 11/01/2006

ricorso n. 65137/01 Chiro' e 3 altri n° 2, sentenza del 11/10/2005, definitiva il 11/01/2006

ricorso n. 67196/01 Chiro' e 3 altri n° 4, sentenza del 11/10/2005, definitiva il 11/01/2006

ricorso n. 67197/01 Chiro' e 3 altri n° 5, sentenza del 11/10/2005, definitiva il 11/01/2006

ricorso n. 65272/01 Chiro' Dora n° 3, sentenza del 11/10/2005, definitiva il 11/01/2006

ricorso n. 63296/00 Colacrai n° 1, sentenza del 13/10/2005, definitiva il 13/01/2006

ricorso n. 63868/00 Colacrai n° 2, sentenza del 15/07/2005, definitiva il 30/11/2005

ricorso n. 63633/00 Colazzo, sentenza del 13/10/2005, definitiva il 13/01/2006

ricorso n. 14828/02 Croci e Altri, sentenza del 21/09/2006, definitiva il 21/12/2006

ricorso n. 68852/01 De Angelis e Altri, sentenza del 21/12/2006

ricorso n. 19403/03 Dedda e Fragassi, sentenza del 21/09/2006, definitiva il 21/12/2006

ricorso n. 41248/04 De Nigris (n° 1) sentenza del 05/10/2006, definitiva il 05/01/2007

ricorso n. 71175/01 De Pasquale, sentenza del 13/10/2005, definitiva il 13/01/2006

ricorso n. 176/04 De Sciscio, sentenza del 20/04/2006, definitiva il 20/07/2006

ricorso n. 44897/98 Di Cola, sentenza del 15/12/2005, definitiva il 15/03/2006

ricorso n. 73575/01 Di Pietro, sentenza del 02/11/2006, definitiva il 02/02/2007

ricorso n. 64111/00 Dominici, sentenza del 15/11/2005, definitiva il 15/02/2006

ricorso n. 63242/00 Donati, sentenza del 15/07/2005, definitiva il 30/11/2005

ricorso n. 71310/01 Emanuele Calandra e Altri, sentenza del 26/10/2006, definitiva il 26/01/2007

ricorso n. 37338/03 Fendi e Speroni, sentenza del 05/10/2006, definitiva il 05/01/2007

ricorso n. 19734/92 F.S. n° 1, Résolution intérimaire DH(98)209 del 10/07/98

ricorso n. 63864/00 Fiore, sentenza del 13/10/2005, definitiva il 13/01/2006

ricorso n. 9119/03 Genovese, sentenza del 02/02/2006, definitiva il 03/07/2006

ricorso n. 16041/02 Giacobbe e altri, sentenza del 15/12/2005, definitiva il 15/03/2006

parte citate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 14 febbraio 2007<sup>(7)</sup>, per stigmatizzare l'illiceità di questa la prassi italiana e per raccomandare una soluzione a livello legislativo e giurisprudenziale interno.

---

ricorso n. 69878/01 Gianazza sentenza del 05/10/2006, definitiva il 05/01/2007  
ricorso n. 35941/03 Gianni e altri, sentenza del 30/03/2006, definitiva il 30/06/2006  
ricorso n. 60124/00 Gravina, sentenza del 15/11/2005, definitiva il 15/02/2006  
ricorso n. 18791/03 Grossi e altri, sentenza del 06/07/2006, definitiva il 06/10/2006  
ricorso n. 58858/00 Guiso-Gallisay, sentenza del 08/12/2005, definitiva il 08/03/2006  
ricorso n. 35638/03 Immobiliare Cerro S.a.s., sentenza del 23/02/2006, definitiva il 23/05/2006  
ricorso n. 19041/04 Immobiliare Podere Trieste S.R.L. sentenza del 16/11/2006, definitiva il 16/02/2007  
ricorso n. 68610/01 Gautieri e Altri sentenza del 19/10/2006, definitiva il 19/01/2007  
ricorso n. 12263/05 Ippoliti sentenza del 26/10/2006,  
ricorso n. 13396/03 Iuliano e Altri , sentenza del 14/12/2006,  
ricorso n. 68585/01 Janes Carratù , sentenza del 03/08/2006, definitiva il 03/11/2006  
ricorso n. 62876/00 Istituto Diocesano Per Il Sostentamento Del Clero, sentenza del 17/11/2005, definitiva il 17/02/2006  
ricorso n. 20935/03 Izzo, sentenza del 02/03/2006, definitiva il 02/06/2006  
ricorso n. 10022/02 Labruzzo sentenza del 05/10/2006, definitiva il 05/01/2007  
ricorso n. 63240/00 La Rosa e 3 altri n° 6, sentenza del 15/07/2005, definitiva il 30/11/2005  
ricorso n. 58119/00 La Rosa e Alba n° 1, sentenza del 11/10/2005, definitiva il 11/01/2006  
ricorso n. 58386/00 La Rosa e Alba n° 3, sentenza del 15/11/2005, definitiva il 15/02/2006  
ricorso n. 63238/00 La Rosa e Alba n° 4, sentenza del 13/10/2005, definitiva il 13/01/2006  
ricorso n. 63239/00 La Rosa e Alba n° 5, sentenza del 11/07/2006, definitiva il 11/10/2006  
ricorso n. 63241/00 La Rosa e Alba n° 7, sentenza del 17/11/2005, definitiva il 17/02/2006  
ricorso n. 63285/00 La Rosa e Alba n° 8, sentenza del 15/07/2005, definitiva il 15/10/2005  
ricorso n. 56578/00 Lanteri, sentenza del 15/11/2005, definitiva il 15/02/2006  
ricorso n. 12912/04 Lo Bue e altri, sentenza del 13/07/2006, definitiva il 13/10/2006  
ricorso n. 61211/00 Maselli n° 2, sentenza del 11/07/2006, definitiva il 11/10/2006  
ricorso n. 63866/00 Maselli, sentenza del 13/10/2005, definitiva il 13/01/2006  
ricorso n. 35174/03 Matthias e Altri, sentenza del 02/11/2006, definitiva il 02/01/2007  
ricorso n. 43663/98 Mason e altri, sentenza del 17/05/2005, definitiva il 12/10/2005  
ricorso n. 70508/01 Medici e altri sentenza del 05/10/2006, definitiva il 05/01/2007  
ricorso n. 9512/04 Messeni Nemagna e altri sentenza del 05/10/2006, definitiva il 05/01/2007  
ricorso n. 77156/01 Milazzo , sentenza del 02/11/2006, definitiva il 02/01/2007  
ricorso n. 69269/01 Morea sentenza del 25/01/2007  
ricorso n. 64264/01 Notarnicola , sentenza del 05/10/2006, definitiva il 05/01/2007  
ricorso n. 36818/97 Pasculli, sentenza del 17/05/2005, definitiva il 12/10/2005  
ricorso n. 15348/03 Perrella (N° 2) sentenza del 02/11/2006, definitiva il 02/02/2007  
ricorso n. 69907/01 Prenna e altri, sentenza del 09/02/2006, definitiva il 09/05/2006  
ricorso n. 67125/01 Preziosi sentenza del 05/10/2006, definitiva il 05/01/2007  
ricorso n. 162/04 Rita Ippoliti , sentenza del 16/11/2006, definitiva il 16/02/2007  
ricorso n. 14793/02 Sciarotta e altri, sentenza del 12/01/2006, definitiva il 12/04/2006  
ricorso n. 43662/98 Scordino n° 3, sentenza del 17/05/2005, definitiva il 12/10/2005  
ricorso n. 67790/01 Scozzari e altri, sentenza del 15/12/2005, definitiva il 15/03/2006  
ricorso n. 67198/01 Serrao, sentenza del 13/10/2005, definitiva il 13/01/2006  
ricorso n. 77822/01 Serrilli, sentenza del 06/12/2005, definitiva il 06/03/2006  
ricorso n. 77823/01 Serrilli Pia Gloria e altri, sentenza del 17/11/2005, definitiva il 17/02/2006  
ricorso n. 69872/01 Spampinato sentenza del 05/10/2006, definitiva il 05/01/2007  
ricorso n. 52980/99 Stornaiuolo , sentenza del 08/08/2006, definitiva il 08/11/2006  
ricorso n. 25106/03 Trapani Lombardo e Altri , sentenza del 16/11/2006, definitiva il 16/02/2007  
ricorso n. 213/04 Ucci, sentenza del 22/06/2006, definitiva il 22/09/2006  
ricorso n. 12894/04 Zaffuto e altri, sentenza del 13/07/2006, definitiva il 13/10/2006

<sup>7</sup> Résolution intérimaire ResDH(2007) Violations systémiques par l'Italie du droit de propriété par le biais des « expropriations indirectes » (adoptée par le Comité des Ministres le 14 février 2007, lors de la 987e réunion des Délégués des Ministres)

La quasi totalità delle precedenti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo aveva accertato la violazione sull'*an debeat*, riservando il *quantum* ad una separata pronuncia, sollecitando il Governo a ricercare una soluzione transattiva della controversia internazionale per evitare una condanna; la Corte si è fatta addirittura promotrice di tale meccanismo di soluzione delle singole controversie, riservandosi però di vagliare la congruità del *quantum* del cosiddetto regolamento amichevole.

Per questo la Difesa del Governo italiano davanti alla Corte di Strasburgo, nel caso di specie, aveva preteso di limitare l'indennità al valore di mercato del terreno all'epoca della trasformazione di quest'ultimo, aumentata del tasso dell'inflazione nel periodo in questione e degli interessi.

Inoltre la Difesa del Governo italiano aveva chiesto alla Corte europea di rivisitare il principio della *restitutio in integrum* in termini più moderati ed accettabili (per le finanze erariali), escludendo l'obbligo della restituzione in natura oppure escludendo il plus valore apportato al terreno dalla consistenza dell'opera pubblica ivi realizzata, sostenendo che in tal caso vi sarebbe stato un indebito arricchimento dell'espropriato.

In effetti, secondo le norme nazionali in tema di accessione ordinaria (art. 936 codice civile) il proprietario del terreno sarebbe stato obbligato al pagamento del valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure all'aumento di valore recato al fondo<sup>(8)</sup>.

La Corte di Strasburgo, invece, ha negato che vi fosse un arricchimento del proprietario espropriato nella valutazione dell'indennità che tenga conto del bene impreziosito dall'opera pubblica ed ha confermato la sua precedente giurisprudenza particolarmente rigorosa e severa verso il comportamento illegittimo dello Stato<sup>(9)</sup>.

Pertanto, il valore dell'opera pubblica che resta acquisita allo Stato, deve entrare nel calcolo (anche se non integralmente) dell'indennità di esproprio a favore del proprietario espropriato.

Questo sistema di *astreintes* è necessario perché lo Stato abbandoni la prassi dell'espropriazione indiretta ed applichi le regole pur esistenti, che la Corte europea non riesce a comprendere perché non siano state applicate in una così grande quantità di casi.

Si può presumere che a parte il richiamo ai principi di diritto internazionale, la Corte abbia voluto sanzionare in maniera particolarmente severa lo Stato italiano al fine di indurlo ad introdurre nell'ordinamento nazionale quelle misure di carattere generale necessarie anche per evitare che un esercito di proprietari illegittimamente espropriati si riversi nel futuro a Strasburgo. Per la Corte europea cento ricorsi individuali sono un problema logistico e comunque costituiscono una contraddizione in termini circa la sua funzione regolatrice dei principi generali ed astratti e non delle singole controversie, tenuto conto che ormai vi è un potenziale di ottocento milioni di persone che possono presentare ricorsi individuali contro i 46 Stati membri del Consiglio d'Europa. Peraltro il rifiuto di uno Stato di adeguarsi a tali principi generali dettati nei casi pilota costituisce un oltraggio alla Corte europea.

Sul punto la Corte europea ricorda che il meccanismo di controllo internazionale prevede che lo Stato una volta sanzionato non reiteri più le violazioni e ponga in essere tutte le misure generali

---

<sup>8</sup> Cass. civ., Sez. II, 13/04/2006, n.8657 C.P.C. C. G.T., in Mass. Giur. It., 2006; <<In tema di accessione, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 936 cod. civ. dal proprietario del suolo al terzo che sullo stesso abbia realizzato opere e costruzioni con materiali propri costituisce debito di valore, sia che si determini in relazione all'incremento arrecato al fondo sia che abbia riguardo al valore dei materiali e al prezzo della mano d'opera; pertanto il relativo importo, riferito all'epoca dell'incorporazione, deve essere rivalutato alla data della liquidazione.>>

<sup>9</sup> Corte Europea dei Diritti Umani (Strasburgo) sentenza del 06 marzo 2007, caso SCORDINO (N.3) c. Italia (ricorso n° 43662/98). equa soddisfazione -*quantum debeat*• <<38§. In mancanza della restituzione, la Corte ritiene che l'indennità da accordare ai ricorrenti non si limiti al valore che aveva la loro proprietà alla data dell'occupazione. Essa decide che lo Stato dovrà versare agli interessati una somma che corrisponde al valore attuale del terreno (1.329.840 EUR), dal quale è necessario dedurre l'indennità ottenuta dai ricorrenti a livello nazionale (cioè 264.284.339 lire italiane nel 1982, vedi paragrafo 25 della sentenza principale) ed attualizzata (cioè circa 436.000 EUR). A quest'importo si aggiungerà una somma per il plusvalore aggiunto dalla presenza di edifici - che nella specie è stata ritenuta allo stesso livello del costo di costruzione - e che è suscettibile di compensare i ricorrenti anche per qualsiasi altra perdita subita dai ricorrenti.>>

volte a risolvere il problema strutturale. A tal fine il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa funge da braccio armato della Corte europea nella vigilanza della esecuzione delle sentenze proprio dal punto di vista delle misure generali.

In questa odierna sentenza la Corte di Strasburgo accenna anche alla parallela violazione dello stesso articolo 1 del Protocollo n. 1 in tema di espropriazioni "legittime", per ricordare che in quest'ultima e diversa fattispecie la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 per privazione di beni si fonda sulla rottura del « giusto equilibrio », avuto riguardo al livello dell'indennità largamente inferiore al valore di mercato del terreno ed all'assenza di motivi « di pubblica utilità » che consentirebbe di versare una indennità di espropriazione inferiore al valore del bene.

Ricordato il già elevato numero dei ricorsi individuali pendenti davanti alla Corte di Strasburgo *in subiecta materia*, lo Stato italiano è ben consapevole delle imminenti e numerose condanne della Corte europea che avranno sicuramente un'influenza sulla giurisprudenza nazionale, anche a prescindere dalle riforme legislative positive, tanto che nel comma 1217 della legge finanziaria per l'anno 2007<sup>(10)</sup>, il legislatore è stato ben previdente in quanto ha previsto per la prima volta il diritto di rivalsa dello Stato italiano nei confronti di tutti i soggetti ed enti pubblici che si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sanzionate dalla Corte europea dei Diritti Umani.

Ma per quanto riguarda gli effetti della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla giurisprudenza nazionale, in questo ampio contesto, occorre rilevare che è pendente davanti alla Corte Costituzionale italiana il giudizio di legittimità costituzionale<sup>(11)</sup> sollevato con tre ordinanze della Cassazione italiana del maggio ed ottobre 2006, che ha prospettato proprio il contrasto tra l'art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992 (convertito nella legge n. 359 del 1992, introdotto dalla legge n. 662 del 1996) e la consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani interpretativa dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale e dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti Umani.

Sarà interessante conoscere l'esito di questo confronto tra la Corte di Strasburgo e la Corte Costituzionale italiana e ci auguriamo che non ne scaturisca un conflitto, peraltro disdicevole per l'Italia che può vantare una carta costituzionale tra le migliori del mondo.

La Corte Costituzionale ha da tempo utilizzato quale banco di resistenza della costituzionalità delle norme ordinarie non solo le norme della Costituzione, ma anche le norme della Convenzione Europea dei Diritti Umani, pur sempre<sup>(12)</sup> quale mera chiave di lettura e di

---

<sup>10</sup> Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (in Suppl. ord. n. 244, alla Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 299). - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). << Diritto di rivalsa per oneri da condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo: Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni >>.

<sup>(11)</sup> Corte Costituzionale: Espropriazione per pubblica utilità - Occupazioni appropriate intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 - Criteri di determinazione dell'indennizzo in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili.

N. 401 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 Maggio 2006 (GU n. 42 del 18-10-2006) emessa il 20 maggio 2006 dalla Corte di cassazione nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Comune di Avellino ed altri contro Preziosi Elsa in proprio e n.q. di procuratore di Preziosi Gerarda ed altri.

N. 402 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 Maggio 2006 (GU n. 42 del 18-10-2006) Ordinanza emessa il 29 maggio 2006 dalla Corte di cassazione nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Ammirati Rita ed altri contro il Comune di Torre Annunziata ed altri.

N. 681 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 Ottobre 2006, Ordinanza emessa il 19 ottobre 2006 dalla Corte di cassazione nei procedimenti civili riuniti promossi da Comune di Montello ed altra contro Cerimbelli Angela ed altro.

<sup>(12)</sup> Corte Costituzionale da ultimo sentenza 22/07/2005 n.299 <<Processo e fatto di reato sono infatti termini inscindibili del binomio al quale va sempre parametrata la disciplina della custodia cautelare e ad entrambi deve sempre essere ancorata la problematica dei termini entro i quali la durata delle misure limitative della libertà personale può dirsi proporzionata e, quindi, ragionevole: tra l'altro, in conformità ai

interpretazione espansiva delle norme costituzionali italiane, per dichiarare l'illegittimità delle norme italiane ordinarie.

E' vero che la Corte Costituzionale (pur tenendo ben presente la giurisprudenza della Corte di Strasburgo) ha sempre sostenuto la propria autonomia assoluta, ritenendosi l'arbitro supremo della tutela dei diritti fondamentali.

Ma la gara della supremazia tra le due Corti si gioca sul terreno del miglior trattamento possibile per la persona e non per lo Stato, come lo dimostra in particolare l'art.53 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (<sup>13</sup>) che consente soltanto una deroga *in melius* a livello nazionale delle norme della stessa Convenzione.

Come abbiamo sempre sostenuto, essendo la Corte Europea dei Diritti Umani chiamata pronunciarsi per ultima (dopo l'esaurimento delle vie di ricorso ordinarie), essa avrà sempre la possibilità di dire... l'ultima parola anche sul bilanciamento del trattamento più favorevole per la persona. È vero che la Corte di Strasburgo non ha il potere di riformare il giudicato, ormai divenuto definitivo nell'ambito dell'ordinamento interno o comunitario, ma ricordato il carattere vincolante dell'interpretazione data dalla Corte Europea dei Diritti Umani alle norme della Convenzione Europea dei Diritti Umani, anche la Corte Costituzionale deve conformarsi a «quella» interpretazione(<sup>14</sup>) anche perché in difetto il proprietario espropriato potrà sempre tornare davanti alla Corte di Strasburgo ed il Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa considererà l'Italia una "vigilata speciale", non solo per la notoria durata eccessiva dei processi, ma anche per l'inadeguatezza delle norme sulle espropriazioni.

La Corte Europea dei Diritti Umani ha censurato più volte le sentenze della Cassazione italiana e talvolta anche quelle della Corte Costituzionale italiana<sup>15</sup>.

In conclusione, è in atto nei confronti della Corte Costituzionale, da parte della Corte di Strasburgo, una vera pressione giuridico-politica e non soltanto una *moral suasion*.

---

valori espressi dall'art. 5, par. 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo.>>

<sup>13</sup> . Convenzione Europea dei Diritti Umani Articolo 53 - *Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti*. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti Umani e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.

<sup>14</sup> Maurizio de Stefano, La gerarchia delle due Corti di Giustizia Europee, in "Affari Sociali Internazionali", (atti del Congresso Internazionale del Movimento Internazionale dei Giuristi Cattolici, Strasburgo 22/24 novembre 1991) ed. Franco Angeli, n. 1/1992, pagg. 273 e seguenti.

Maurizio de Stefano, L'Unione europea e la Convenzione di salvaguardia. Ipotesi sui futuri rapporti Corte europea - Corte di Giustizia: una Corte costituzionale per l'Europa?, in "Rivista Internazionale dei diritti Umani" n. 2/1998, pag. 448.

Maurizio de Stefano, La diretta applicabilità dei diritti umani nell'ordinamento giuridico italiano, in "il fisco" n. 12 del 26 marzo 2001, pag. 4689/4694.

<sup>15</sup> Corte Europea dei Diritti Umani, (Strasburgo), sentenza Lucà contro Italia del 27 febbraio 2001.

Corte Europea dei Diritti Umani (Strasburgo), sentenza del 29 luglio 2004, caso Scordino (n.1) contro Italia, ricorso n. 36813/97. in Rivista amministrativa della Repubblica italiana; A. 155, n. 7 (luglio 2004).